



REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 76 del 23/12/2019
esecutiva ai sensi di legge

TITOLO I

- Art. 1 – Istituzione, funzioni ed attività del Corpo di Polizia Provinciale**
- Art. 2 - Organico del Corpo**
- Art. 3 - Attribuzioni**
- Art. 4 - Funzioni del Comandante**
- Art. 5 - Compiti e doveri degli Addetti al coordinamento e al controllo**
- Art. 6 - Compiti e doveri degli Agenti**

TITOLO II

- Art. 7 - Organizzazione del Corpo. Principi generali**
- Art. 8 - Organizzazione per materie**
- Art. 9 - Attribuzioni dei componenti il corpo**
- Art. 10 - Luogo di servizio**
- Art. 11 - Tipo di servizio**
- Art. 12 - Organizzazione dell'attività**
- Art. 13 - Divieti generali**
- Art. 14 - Uniforme**
- Art. 15 - Orario di servizio**
- Art. 16 - Dotazione, uso e manutenzione dei mezzi di servizio**
- Art. 17 - Registri di servizio**
- Art. 18 - Tessera di riconoscimento. Placca matricola**
- Art. 19 - Armi sequestrate**
- Art. 20 - Dotazione delle armi**
- Art. 21 - Ritiro temporaneo dell'arma in dotazione. Obbligo della riconsegna**
- Art. 22 - Uso degli apparati ricetrasmittenti**
- Art. 23 - Aggiornamento professionale**
- Art. 24 - Patrocinio legale ed assicurazione**
- Art. 25 - Addestramento ed esercitazioni al tiro**
- Art. 26 - Dotazioni personali**
- Art 27 – Entrata in vigore**



**ALLEGATO "A" AL REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE -
Regolamento in attuazione dell'art 12 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12**

**ALLEGATO "B" AL REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE -
Modulistica**

**ALLEGATO "C" AL REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE -
Disciplinare concernente l'armamento del Corpo di Polizia Provinciale**

TITOLO I

Art. 1

Istituzione, funzioni ed attività del Corpo di Polizia Provinciale

1 - La Provincia di Arezzo svolge le funzioni di Polizia Provinciale demandate dalla legge, organizzando il servizio di Polizia Provinciale, previo istituzione del Corpo di Polizia Provinciale in conformità a quanto disposto dalla legge 7.3.1986 n. 65 e dalla legge R.T. 3.4.2006 n.12.

2 - Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, le attività e le modalità di funzionamento del Corpo di Polizia Provinciale, per l'espletamento delle funzioni di polizia nelle materie di propria competenza delegate o attribuite dallo Stato e dalla Regione Toscana.

Art. 2

Organico del Corpo

1 - L'organico del Corpo, per quanto riguarda i profili professionali, è composto da:

- il Comandante, o Responsabile del Corpo;
- il Vice Comandante, che è il responsabile dell'U.O. Coordinamento Operativo della Polizia Provinciale;
- gli Addetti al coordinamento e controllo;
- gli Agenti provinciali.

2 - Per svolgere le proprie funzioni di carattere amministrativo-contabile, il Corpo della Polizia Provinciale si avvale, per il tramite del Comandante, di specifico personale amministrativo da lui dipendente.

Art. 3 **Attribuzioni**

1 - Il Corpo della Polizia Provinciale dipende funzionalmente dal Presidente della Provincia o dal Consigliere delegato, se nominato, dal quale riceve atti di indirizzo e direttiva, ed in osservanza di questi, vigila sull'espletamento del servizio, adotta tutti i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

2 - Gli appartenenti al Corpo, nei limiti delle proprie attribuzioni, previo rilascio del decreto da parte del Prefetto, esercitano le funzioni previste al punto 1 dell'art. 5 della legge 7.3.1986 n. 65.

Art. 4 **Funzioni del Comandante**

1 - Dirige e coordina le attività del Corpo impartendo le necessarie direttive; controlla i servizi svolti, verificandone l'esatta esecuzione; trasmette gli atti della Polizia Provinciale alle autorità competenti. Il Comandante del Corpo della Polizia Provinciale è responsabile altresì verso il Presidente delle attività, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego degli appartenenti al Corpo.

2 - In particolare il Comandante nell'attività di vigilanza sulla condotta degli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale, promuove i provvedimenti necessari ad assicurare il regolare e corretto espletamento delle stesse, coordinando personalmente quelle di maggior rilevanza anche sotto il profilo del pubblico interesse.

3 - cura il mantenimento di relazioni funzionali e operative con l'autorità giudiziaria, con le Forze dell'ordine dello Stato e con le altre forze di Polizia locale.

4 - cura che sia aggiornato il registro di carico delle armi e munizioni degli addetti al Corpo di Polizia Provinciale e controlla che le armi siano tenute e custodite in armeria dal consegnatario, secondo la vigente normativa generale, regolamentare e di settore riportata nel "Regolamento di armeria".

5 - Svolge le mansioni assegnategli dalle leggi e dai regolamenti della provincia ivi comprese le leggi dello Stato e della Regione nelle materie e nei limiti previsti per questi ultimi dal riparto di competenza in materia di polizia amministrativa.

6 - Nell'esercizio delle proprie attribuzioni il Comandante è coadiuvato dagli Addetti al coordinamento e controllo, nell'ambito dei quali può essere individuato uno o più Vice Comandanti. In sua assenza è sostituito dal Vice Comandante, se presente, o dall'Addetto al coordinamento e controllo con maggiore anzianità di servizio

Art. 5

Compiti e doveri degli Addetti al coordinamento e al controllo

1 - Gli Addetti al coordinamento e controllo sono tenuti ad assolvere con ogni cura ed assiduità i doveri di ufficio e di servizio, nella stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze, delle istruzioni e delle direttive ricevute e si attengono alle procedure che regolano, l'attività di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria secondo la legislazione vigente, laddove previsto.

2 - In particolare essi devono :

- coordinare le attività del personale di vigilanza attraverso i nuclei operativi;
- osservare e fare osservare agli agenti le disposizioni del presente Regolamento;
- sovrintendere alle registrazioni negli appositi registri dei verbali delle infrazioni rilevate;
- redigere l'ordine di servizio, quando ordinato dal Comandante;
- esaminare e vistare i fogli di servizio inoltrati dal Comandante;
- proporre al Comandante le programmazioni delle legittime assenze dal servizio del personale dipendente nel rispetto e nei limiti delle esigenze di continuità e funzionalità degli uffici;
- controllare l'esecuzione del servizio da parte del personale da questi dipendente;
- vigilare affinché i mezzi di trasporto, le armi, le divise e qualsiasi altro materiale di proprietà della Provincia assegnati, siano usati esclusivamente per il servizio e mantenuti in efficienza e in perfetto stato di funzionamento.

Art. 6 Compiti e doveri degli Agenti

1 - Gli Agenti in servizio dipendono dal Comandante e sono tenuti ad assolvere con ogni cura ed assiduità i doveri di ufficio e di servizio, nella stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze, delle istruzioni e delle direttive ricevute e si attengono alle procedure che regolano, l'attività di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria secondo la legislazione vigente, laddove previsto.

2 - Rientra nei doveri di ufficio degli Agenti il concorrere all'ottimale espletamento del servizio con proposte e segnalazioni al Comandante ed agli Addetti al coordinamento e controllo. Essi hanno il dovere di:

- prevenire e reprimere qualsiasi violazione alle leggi, alle ordinanze ed ai regolamenti vigenti e, in caso di accertamento di reato, redigere i verbali, procedendo agli adempimenti previsti dalle leggi che regolano il procedimento amministrativo;
- provvedere alla consegna dei verbali per infrazioni amministrative agli enti competenti in materia sanzionatoria;
- mantenere, sulla base di disposizioni ricevute, rapporti con enti ed associazioni che operano nelle materie di competenza;
- redigere rapporti informativi formali indirizzati al Comandante su aspetti e problemi che richiedano approfondimenti di ordine tecnico, legale, amministrativo;
- compilare quotidianamente in maniera completa gli appositi report dei servizi effettuati.

TITOLO II

Art. 7

Organizzazione del Corpo. Principi generali

1 - Il Corpo di Polizia Provinciale è organizzato per materie; l'organizzazione è basata su unità organizzative ciascuna delle quali riunisce un insieme di funzioni omogenee.

La buona organizzazione del Corpo ha per base una ferma disciplina che obbliga tutti gli addetti al costante adempimento dei doveri del proprio grado, alla stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti, degli ordini ed al rispetto della gerarchia.

Art. 8

Organizzazione per materie

1 - L'attività del Corpo è organizzata nelle seguenti materie:

- compiti di polizia amministrativa e vigilanza sulla viabilità provinciale;
- compiti di vigilanza sul patrimonio provinciale e di rappresentanza dell'Ente;
- compiti di vigilanza e controllo su ambiente e territorio, ivi compresa l'attività di vigilanza in materia di smaltimento di rifiuti, anche speciali, e di inquinamento, anche sulla base di convenzioni o attività delegate dalla Regione o altri enti;
- attività di supporto di protezione civile e ausiliarie per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica;

- compiti di polizia amministrativa e vigilanza sulle restanti materie di diretta competenza dell'Ente.

2 – Nelle materie di cui sopra svolge funzioni di controllo e rilevamento anche attraverso attività di monitoraggio e controllo in materia di ambiente, comprendenti, tra l'altro, le misure dirette ad evitare danni che possono essere arrecati a soggetti e cose nello svolgimento di attività relative a materie di competenza della Provincia, ivi compresa quella venatoria e, in particolare, su quelle concernenti la tutela ambientale, della flora e della fauna.

3 – Gli appartenenti al Corpo di Polizia provinciale curano relativamente alle attività di propria competenza la raccolta di ogni utile notizia e provvedono all'accertamento, la rilevazione e la notifica dei relativi verbali.

4 - Intervengono, in coordinamento con gli organi competenti, a prestare opere di soccorso in occasione di calamità, disastri e infortuni.

5 – Svolgono infine attività di rappresentanza dell'Ente nelle manifestazioni più significative in cui è richiesta la presenza di Gonfalone.

6 - Il Corpo di Polizia provinciale, nell'ambito delle proprie competenze, su disposizione del Presidente della Provincia o del Consigliere delegato, se nominato, collabora con le Forze dell'ordine dello Stato e con le altre forze di Polizia locale, quando, per specifiche operazioni o interventi, ne venga fatta motivata richiesta dalle competenti autorità.

Art. 9 **Attribuzioni dei componenti il corpo**

1 - Gli Agenti del Corpo di Polizia Provinciale, nell'ambito territoriale dell'Ente, nei limiti delle proprie attribuzioni e del proprio stato giuridico e nelle forme previste dalla legge, rivestono la qualifica di:

a) Pubblico Ufficiale, ai sensi dell'art. 357 del codice penale;

b) Agente di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57, comma 2, lettera b, del codice di procedura penale;

c) Agente di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.L. n. 285 del 30.04.1992;

d) Agente di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'art. 27 della legge n. 157 dell'11.2.1992, previo riconoscimento di tale qualifica da parte del Prefetto.

2 - Il Comandante del Corpo, il Vice Comandante e gli Addetti al coordinamento e controllo rivestono la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell'art. 57, comma 3 del codice di procedura penale.

3 - Gli Agenti rivestono la qualifica di Agente di Polizia giudiziaria.

4 - In relazione alla loro funzione di Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria hanno obbligo di denuncia per fatti di reato o di violazioni amministrative, anche a rilevanza penale, di cui vengono direttamente o indirettamente a conoscenza.

5 - Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria del Corpo, limitatamente alle loro competenze funzionali, dipendono dall'Autorità Giudiziaria, secondo le norme e le previsioni del Codice di Procedura penale.

6 - I componenti del Corpo possono eventualmente, su richiesta del Sig. Procuratore della Repubblica, prestare il proprio servizio anche presso gli uffici giudiziari competenti della Procura della Repubblica.

Art. 10

Luogo di servizio

1 - La competenza territoriale del Corpo è limitata al territorio della Provincia di Arezzo. Operazioni esterne al territorio provinciale, di iniziativa dei singoli Agenti durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito, in materie di competenza, che abbia avuto inizio nel territorio della Provincia di Arezzo, giuste anche le previsioni di cui alla legge n. 132/2018.

2 - La sede di servizio dell'Ente è la sede del Palazzo della Provincia. Eventuali sedi staccate territoriali potranno essere stabilite dal Presidente e dal Comandante del Corpo.

3 - Le attività di servizio di volta in volta comandate, salva diversa disposizione, da parte degli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale hanno inizio nell'orario indicato nell'ordine di servizio, dall'area dell'officina-autoparco della Provincia.

Art. 11

Tipo di servizio

1 - I servizi si distinguono in servizi esterni e servizi in sede:

2 - Si intende come esterno il servizio svolto nell'arco della giornata lavorativa, in via continuativa, con prevalenza dell'attività al di fuori della sede dell'Ente, nel rispetto dei compiti d'istituto affidati per un arco temporale non inferiore in via continuativa alle 3 ore;

3 - si intende come servizio in sede ogni tipo di attività dell'addetto che venga effettuata, nell'arco della giornata lavorativa, prevalentemente presso la sede dell'ente.

4 - Per quanto concerne l'orario di ufficio e l'orario di servizio vale quanto previsto nella disciplina del C.C.N.L. di comparto, e la relativa contrattazione decentrata.

Art. 12

Organizzazione dell'attività

1 - Il Presidente della Provincia o il Consigliere delegato, se nominato, emana le direttive generali relative all'espletamento del servizio.

2 - Il Comandante ne cura l'attuazione e la relativa gestione di cui rimane amministrativamente responsabile anche secondo le previsioni di cui al d.lgs. n. 167/2001 in ordine ai capi degli uffici.

3 - L'attività degli Agenti, sotto ordine e controllo del Comandante, può essere regolata anche con ordini di servizio giornalieri o settimanali, a seconda delle esigenze. Detti ordini di servizio sono redatti di regola dal Comandante e conservati in apposito registro presso il Comando.

4 - Copia del foglio è consegnata all'operatore di polizia che, ad avvenuto servizio, è tenuto a riferire a chi di dovere. L'operatore o la pattuglia, ai quali su disposizione del Comandante, sia conferita la facoltà di impostare autonomamente il servizio, dovrà indicare, sempre preventivamente e per iscritto, nell'apposito registro di sede, le missioni di servizio complete dei dati previsti nell'apposito modello.

5 - Eventuali richieste di utilizzo degli operatori di Polizia da parte di uffici di altri servizi provinciali o di supporto da parte di altri enti devono essere inoltrate al Comandante del Corpo per le disposizioni del caso.

Art. 13 **Divieti generali**

1 - Fermi restando gli obblighi di cui alla normativa vigente, agli Agenti Provinciali è vietato:

- il prestarsi, anche gratuitamente, per la soluzione di esposti e ricorsi inerenti fattispecie riguardanti il servizio;
- effettuare, in pubblico e durante il servizio, rilievi sull'operato dei colleghi, dei superiori o dell'Amministrazione e partecipare a discussioni riguardanti tali argomenti;
- allontanarsi dal luogo di servizio stabilito, assegnato, salvo validi motivi, con l'obbligo in questo caso, di informare tempestivamente il Comando;
- sostare nei pubblici servizi se non per ragioni di servizio;
- attendere durante il servizio a cure estranee all'ufficio.

tenuti a prestare, su disposizione del Comando, servizio in eccedenza all'orario, secondo le norme vigenti.

2 - Data la natura dei compiti affidati agli Agenti, il servizio settimanale è svolto in modo prevalentemente turnificato e comunque secondo le norme del contratto nazionale di lavoro.

3 - Tenuto conto, inoltre, della particolarità del servizio, gli Agenti e gli Addetti al coordinamento e controllo, dovranno consentire di essere rintracciati, secondo modalità stabilite dalle norme contrattuali per l'istituto di reperibilità, conformemente a quanto contenuto nell'apposito contratto di lavoro.

Art. 16

Dotazione, uso e manutenzione dei mezzi di servizio

1 - I mezzi di trasporto, contrassegnati secondo le normative emanate dalla Amministrazione Provinciale, ed in dotazione al Corpo, devono essere usati per ragioni di servizio e quando ne sia giustificato l'impiego, secondo le disposizioni vigenti nel regolamento provinciale per l'uso delle autovetture.

2 - Il Comandante del Corpo può, in casi urgenti, autorizzare l'uso del mezzo privato e del mezzo pubblico, con le modalità stabilite dal Presidente.

3 - Per casi eccezionali e per esigenze di servizio, possono essere trasportate sui mezzi in dotazione anche altre persone.

4 - Di tali fatti dovrà essere comunque subito e tempestivamente informato il Comandante del Corpo.

5 - Quando le necessità lo richiedano potranno essere utilizzati i segnali distintivi, previsti dall'art. 24 del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992, nonché segnali acustici e visivi a norma delle vigenti disposizioni.

6 - Il Corpo della Polizia Provinciale è inoltre dotato di apparati ricetrasmittenti.

Art. 17 **Registri di servizio**

1 - Nell'ufficio del Corpo e sotto la responsabilità del Comandante saranno tenuti, in perfetto ordine, i seguenti registri:

- registro dei processi verbali;
- registro dei rapporti informativi;
- registro del materiale oggetto di sequestro;
- registro delle armi in deposito temporaneo e delle munizioni;
- registro di carico e scarico del materiale.

2 - I registri, numerati in via progressiva, timbrati e siglati dal capo ufficio, saranno composti in modo da non poter essere manomessi o contraffatti, saranno periodicamente verificati e vistati dal Capo Ufficio e resi disponibili, su richiesta, agli uffici competenti per le funzioni di controllo interno e vigilanza, e assegnati all'archivio non appena la loro conservazione nell'ufficio non sia più necessaria.

3 - Nell'ufficio verranno inoltre conservate le disposizioni di servizio, le leggi ed i regolamenti relativi alle materie di competenza, nonché copia dei processi verbali e dei rapporti.

Art. 18

Tessera di riconoscimento. Placca matricola

1 - Ai sensi del punto 4 dell'art. 6 della legge 65/86, gli appartenenti al Corpo sono muniti di una tessera di riconoscimento contenente le qualifiche di legge, vidimata dal Presidente, e che dovrà essere sempre esibita ogni volta occorra dimostrare la propria qualifica.

2 - Sono inoltre dotati di una placca metallica di servizio recante la sigla della Provincia ed il numero di matricola, da portare all'altezza del petto, sulla parte sinistra dell'uniforme.

3 - I consegnatari sono responsabili della diligente conservazione della tessera di riconoscimento e della placca matricola. La tessera e la placca devono essere immediatamente riconsegnate al Comando qualora il dipendente cessi definitivamente dal servizio.

Art. 19

Armi sequestrate

1 - Le armi e le munizioni sequestrate nell'espletamento del servizio, debbono essere tempestivamente repertate e depositate nell'armeria della sede del Corpo della Polizia Provinciale, ai fini della custodia, unitamente a copia dell'annotazione e

del relativo verbale di sequestro ai fini degli adempimenti di legge conseguenti, ivi compresi quelli di comunicazione al Prefetto e al Questore con eventuale richiesta di sospensione o revoca di eventuali titoli di polizia, se necessario.

2 - Plichi e sigilli andranno accuratamente predisposti onde evitare indebite manomissioni.

3 - Dell'avvenuto sequestro andrà tempestivamente informata l'autorità giudiziaria e l'autorità di pubblica sicurezza, anche ai fini dell'aggiornamento delle relative banche dati relative alle armi.

Art. 20 Dotazione delle armi

1 - Gli operatori della polizia provinciale devono essere dotati di armi a canna corta e di fucili consentiti dalle leggi e dai regolamenti in vigore, con relative munizioni.

2 - Dette armi e munizioni sono consegnate a titolo di detenzione e di uso e la Provincia rimane l'unica legittima proprietaria.

3 - Le armi a canna corta sono consegnate per difesa personale; mentre quelle a canna lunga per l'abbattimento di animali, nei casi in cui venga disposto l'intervento da parte delle autorità competenti.

4 - Il Comandante del Corpo può autorizzare per scopo di cattura l'uso di armi caricate con proiettili narcotizzanti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e, comunque, sempre sotto la supervisione di un medico veterinario.

5 - È tassativamente vietato agli operatori della polizia portare in servizio armi non in dotazione.

7 - In abito borghese l'arma deve essere opportunamente occultata. Gli Agenti soggiacciono personalmente alle responsabilità di legge e regolamentari legate alla detenzione e all'uso delle armi.

8 - Gli operatori del Corpo di Polizia Provinciale possono custodire a casa, previa denuncia di cui all'articolo 38 R.D. 18.6.1931 n. 773 e portare al seguito, le armi a canna corta per difesa personale di ordinanza con le relative munizioni in dotazione.

9 - Al fine del porto delle armi di cui ai commi precedenti, il Presidente della Provincia richiede al Prefetto il rilascio dei decreti e delle licenze previste dalle vigenti disposizioni in materia, attestanti la qualità di Agente di P.S. per gli appartenenti al Corpo, ai sensi dell'art. 5 della L. 65/1986.

10 - L'arma di ordinanza è personale, deve essere custodita con la massima cura e non può essere ceduta o prestata ad altri a nessun titolo.

11 - Per il prelievo, la custodia e la riconsegna delle armi in dotazione personale e di reparto valgono le disposizioni previste nel Regolamento di Armeria, sul quale l'incaricato ed il Consegnatario sono tenuti alla rigorosa vigilanza, con obbligo di comunicazione al Comandante di qualsiasi contravvenzione alle norme.

Art. 21

Ritiro temporaneo dell'arma in dotazione. Obbligo della riconsegna

- 1 - Il Comandante, per ragioni cautelative, dovrà procedere al ritiro dell'arma per difesa personale in dotazione al personale appartenente al Corpo di Polizia Provinciale, nei casi di assenza continuata e prolungata dal servizio o a seguito di provvedimenti disciplinari, ovvero quando vengono meno, una volta sanitarimente certificati, i prescritti requisiti psico-attitudinali.
- 2 - Nei confronti del Comandante del Corpo procede il Dirigente apicale della provincia responsabile dell'area.
- 3 - Dei provvedimenti di ritiro dell'arma dovranno essere tempestivamente informati gli organi di indirizzo e controllo nelle persone del Presidente della Provincia e il Consigliere delegato, se nominato.
- 4 - La cessazione definitiva dal servizio obbliga l'interessato all'immediata riconsegna dell'arma di ordinanza e del munizionamento.

Art. 22

Uso degli apparati ricetrasmittenti

- 1 - Gli apparecchi ricetrasmittenti in dotazione devono essere utilizzati solo per ragioni di servizio e tenuti con la massima cura. L'Agente a cui è stato assegnato l'apparato risponde personalmente in caso di violazione agli obblighi della concessione e comunque per i fatti connessi all'uso degli stessi.

Art. 23

Aggiornamento professionale

- 1 - L'Amministrazione Provinciale promuove, direttamente o tramite iniziative formative della Regione Toscana, corsi di aggiornamento periodici, di qualificazione e di specializzazione professionale del personale di vigilanza, il quale è tenuto a parteciparvi.
- 2 - Detti corsi sono considerati a tutti gli effetti come servizio vero e proprio, ed i relativi oneri sono a carico della Provincia.
- 3 - L'aggiornamento professionale individuale di settore e di Corpo costituisce uno specifico obbligo del dipendente che è tenuto a partecipare ai corsi e alla formazione stabiliti dall'Amministrazione provinciale anche in termini di politiche di sicurezza integrata.

Art. 24

Patrocinio legale ed assicurazione

- 1 - La Provincia assicura l'assistenza legale agli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale, nelle modalità e nei casi previsti dalle vigenti norme contrattuali.
- 2 - Gli operatori di polizia usufruiranno di assicurazione di responsabilità civile verso terzi per l'uso delle armi in attività di servizio, oltre alle normali forme di assistenza previste dalla vigente normativa.

Art. 25

Addestramento ed esercitazioni al tiro

- 1 - Ai sensi della L.R.T. 12/2006, art. 18, e del D.L.vo 66/2010, art.25, gli appartenenti al Corpo della Polizia Provinciale partecipano a periodici corsi di addestramento all'uso delle armi, consistenti in lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni statali in materia.
- 2 - L'onere di spesa è a totale carico della Amministrazione Provinciale.
- 3 - Il controllo sulle modalità dell'addestramento è affidato al Comandante del Corpo.

Art. 26

Dotazioni personali

In **allegato A)** al presente regolamento viene posta copia in estratto degli allegati B e C della L.R.T. 2/3/2009 n. 6/R, che disciplinano le caratteristiche delle uniformi e dei segni identificativi del grado ed accessori sull'uniforme.

In **allegato B)** al presente regolamento viene posta copia della modulistica relativa a forniture, piani di servizio e report per gli appartenenti al Corpo.

In **allegato C)** al presente regolamento viene posto il disciplinare sull'uso e la consegna delle armi in dotazione al Corpo.

Art. 27

Entrata in vigore

- 1 - Il presente Regolamento, trascorsi giorni 15 dalla presente delibera, diventa esecutivo il primo giorno del mese successivo
- 2 - Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente Regolamento del corpo di polizia provinciale di Arezzo approvato con Delibera consiliare n. 93 del 5 giugno 1996.



ALLEGATO "A" AL REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

Regolamento in attuazione dell'art 12 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12
(Norme in materia di polizia comunale e provinciale) relativo ad uniformi, veicoli,
strumenti e tessere di riconoscimento della polizia comunale e provinciale.

(Decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 marzo 2009, n. 6/R)

(estratto allegati B e C)

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 marzo 2009, n. 6/R

Regolamento in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale) relativo ad uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento della polizia comunale e provinciale.

La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1 - Ambito di applicazione (art. 12 l.r. 12/2006)

Art. 2 - Simbolo, logotipo e carattere (art. 12 l.r. 12/2006)

Capo II

Uniforme degli appartenenti alla polizia municipale ed alla polizia provinciale.

Art. 3 - Tipologie di uniforme (art. 12 l.r. 12/2006)

Art. 4 - Indumenti costituenti l'uniforme (art. 12 l.r. 12/2006)

Art. 5 - Divieto (art. 12 l.r. 12/2006)

Art. 6 - Segni distintivi del grado e accessori (art. 12 l.r. 12/2006)

Art. 7 - Omogeneità dell'uniforme (art. 12 l.r. 12/2006)

Capo III

Veicoli

Art. 8 - Caratteristiche dei veicoli (art. 12 l.r. 12/2006)

Art. 9 - Divieto (art. 12 l.r. 12/2006)

Capo IV

Caratteristiche dei presidi difensivi

Art. 10 - Presidi difensivi (art. 6 e art. 12 l.r. 12/2006)

Capo V

Tessera di riconoscimento

Art. 11 - Caratteristiche della tessera di riconoscimento (art. 12 l.r. 12/2006)

Preambolo

Visto l'art. 117 comma II della Costituzione;

Visto l'art. 117 comma VI della Costituzione;

Visto l'art. 43 comma 2 dello Statuto;

Visti altresì l'art. 63 comma 2 dello Statuto;

Vista la legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale);

Vista la legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale);

Visto l'articolo 12 della l.r. 12/2006 che rinvia ad apposito regolamento per quanto riguarda la disciplina relativa ad uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento della polizia comunale e provinciale;

Visto altresì il comma 3 dell'art. 23 della medesima l.r. 12/2006 che obbliga gli enti locali ad uniformarsi a quanto stabilito dal presente regolamento entro centotanta giorni dalla sua entrata in vigore;

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 16 ottobre 2008;

Visti i pareri delle competenti strutture di cui all'articolo 29 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2006, n. 26 "Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale");

Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 24 novembre 2008, n. 10, con la quale è stato approvato lo schema del suddetto regolamento ai fini dell'acquisizione del parere del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, dello Statuto;

Visto il parere della I Commissione consiliare - Affari istituzionali, espresso nella seduta del 20 gennaio 2009;

Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 20 febbraio 2009;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2009, n. 126;

Considerato quanto segue:

1. la necessità di dare attuazione a quanto previsto

dall'articolo 12 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale) che prevede un regolamento regionale per la disciplina di "Uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento";

2. la necessità di procedere ad integrale revisione della normativa regionale relativa ad uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento che costituiscono dotazione della polizia comunale e provinciale;

3. l'opportunità di garantire su tutto il territorio regionale l'uniformità della disciplina degli elementi identificativi e delle principali dotazioni della polizia municipale e provinciale;

4. l'opportunità di uniformare, in primo luogo, il simbolo e il logotipo utilizzato dalle polizie locali toscane, anche per quanto riguarda il carattere ed il colore del medesimo;

5. la necessità di elencare e descrivere in maniera dettagliata gli indumenti costituenti le varie tipologie di uniformi, in primo luogo quella ordinaria e, secondariamente, quelle delle varie specializzazioni che caratterizzano il concreto impiego dell'operatore;

6. l'esigenza di individuare i segni distintivi del grado apposti sull'uniforme ed assegnati all'operatore in ragione della categoria di appartenenza;

7. l'opportunità di promuovere l'omogeneità delle strutture di polizia locale toscane anche attraverso l'individuazione e la descrizione delle caratteristiche fondamentali, in particolare il colore di base ed il colore delle bande sulla carrozzeria, dell'allestimento dei veicoli, compreso il posizionamento di scritte, contrassegni ed accessori;

8. l'obbligo di individuare i "presidi tattici difensivi" (art. 6, comma 1 Lr. 12/2006) ovvero strumenti di autotutela che possono costituire la dotazione dell'operatore, e quindi stabilire che la concreta assegnazione dei medesimi sia fatta oggetto di specifici accordi in sede locale;

9. l'esigenza altresì che il concreto impiego degli strumenti di autotutela venga preceduto da un apposito modulo finalizzato all'addestramento, da svolgersi presso la Scuola interregionale di polizia locale costituita dalla Regione Toscana insieme alle Regioni Emilia-Romagna e Liguria ed al Comune di Modena di cui all'articolo 10 bis della Lr. 12/2006;

10. l'opportunità di uniformare anche i contenuti ed i colori della tessera di riconoscimento, documento del quale è dotato ogni operatore della polizia municipale e provinciale;

11. di accogliere il parere della I Commissione "Affari istituzionali" del Consiglio regionale nella parte relativa in cui si chiede che la scelta delle dotazioni accessorie sia oggetto di confronto in sede di contrattazione decentrata, mediante la riformulazione degli articoli 3 e 10 del presente regolamento in cui si è previsto uno specifico accordo locale per tali strumenti;

12. di accogliere il parere della I Commissione "Affari

istituzionali" del Consiglio regionale nella parte in cui chiede che le indicazioni dei gradi delle uniformi siano in coerenza con il CCNL e oggetto di confronto con le rappresentanze di categoria in quanto il presente regolamento è conforme alle previsioni del CCNL;

13. di non poter accogliere il parere della I commissione nella parte in cui si chiede che la disciplina dei limiti d'uso delle dotazioni accessorie, tra cui gli strumenti di autotutela, sia rimessa alla contrattazione decentrata per due motivi: a) l'art. 6, comma 2 della Lr. 12/2006 stabilisce una disciplina generale con "regolamento" delle modalità d'impiego di tali strumenti senza intervento della contrattazione decentrata (analogamente la lettera f del comma 1 dell'art. 12); b) nel citato art. 6 comma 1 si esercita una competenza regionale nell'ambito della sicurezza del lavoro dato che in esso si parla di "rischi professionali e per la tutela dell'incolumità personale"; in questo specifico ambito competenziale detto comma è superato dal successivo art. 74 del d.lgs 81/2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) per il quale non costituiscono dispositivi per la protezione dei rischi da lavoro "le attrezzature di protezione individuale" assegnate alle forze in servizio di ordine pubblico; ne consegue che la regolazione delle modalità d'uso degli strumenti di autotutela non necessita di apposita disciplina regionale considerando anche che, ex comma 3 dell'art. 10 del presente regolamento, tali strumenti sono in dotazione solo a specifiche categorie di agenti la disciplina del cui ruolo, per la loro qualifica di agenti od ufficiale di polizia giudiziaria, spetta in esclusiva allo Stato;

14. di non poter accogliere il parere del Consiglio della Autonomie locali nella parte in cui si chiede che "si intervenga in questa fase di prima attuazione con una proroga dei termini previsti per l'adeguamento dei regolamenti degli enti locali" in quanto si tratta di ambiti disciplinati dalla legge (si veda il comma 3 dell'art. 23 della Lr. 12/2006);

15. di precisare, in relazione alla parte di detto parere del Consiglio delle Autonomie locali in cui si chiedono "incentivi per dar[re] attuazione" al presente regolamento, che l'obbligo posto dalla Lr. 12/2006 concerne l'adeguamento dei regolamenti locali e non l'obbligo di immediato rinnovo delle dotazioni oggetto della presente disciplina regolamentare;

si approva il presente regolamento:

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Ambito di applicazione (art. 12 Lr. 12/2006)

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge

regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale), disciplina:

- a) le caratteristiche delle uniformi sulla base delle diverse circostanze e specialità di impiego;
- b) gli elementi identificativi dell'operatore, dell'ente di appartenenza e della Regione Toscana;
- c) i distintivi di grado, attribuiti in relazione al profilo ed alle funzioni conferite all'interno della struttura di polizia locale;
- d) le categorie e le caratteristiche generali degli eventuali contrassegni di specialità o incarico, anzianità ed onorificenza, apponibili sulla uniforme;
- e) le caratteristiche dei contrassegni e degli accessori nonché il colore dei veicoli o dei mezzi operativi in dotazione agli organi di polizia locale;
- f) le caratteristiche dei presidi difensivi di cui all'articolo 6 della l.r. 12/2006 e relative modalità di impiego;
- g) le caratteristiche delle tessere di riconoscimento fornite da ciascun ente agli operatori di polizia locale.

Art. 2

Simbolo, logotipo e carattere (art. 12 l.r. 12/2006)

1. Il simbolo della polizia municipale e provinciale, riprodotto nell'allegato A al presente regolamento, è il Pegaso in argento nella forma adottata come stemma della Regione Toscana con la legge regionale 3 febbraio 1995, n. 18 (Disciplina dello Stemma, del Gonfalone e del Sigillo della Regione). Le dimensioni del simbolo sono proporzionate alla collocazione.

2. Il logotipo, riprodotto nell'allegato A al presente regolamento, consiste nella scritta "POLIZIA MUNICIPALE" oppure "POLIZIA PROVINCIALE" in carattere *avant garde* in colore bianco su fondo rosso, con lettere in positivo. E' utilizzato nella versione su una sola riga oppure su due righe.

3. Le scritte sugli indumenti componenti l'uniforme, sui veicoli, sulle tessere di riconoscimento e su ogni altro oggetto adottano il carattere *avant garde*. Le dimensioni del carattere, ove non indicate negli allegati al presente regolamento, sono proporzionate alle dimensioni del supporto.

Capo II

Uniforme degli appartenenti alla polizia municipale ed alla polizia provinciale

Art. 3

Tipologie di uniforme (art. 12 l.r. 12/2006)

1. L'uniforme degli appartenenti alla polizia municipale ed alla polizia provinciale si distingue in:

- a) uniforme ordinaria;

h) uniforme per reparti che espletano in maniera continuativa il servizio automontato;

c) uniforme per reparti che espletano in maniera continuativa il servizio motomontato;

d) uniforme per servizio a cavallo;

e) uniforme per reparti che espletano in maniera continuativa il servizio in bicicletta;

f) uniforme per servizio su demanio marittimo;

g) uniforme per servizio su natante;

h) uniforme per servizio montano;

i) completo operativo;

l) uniforme di rappresentanza per agenti;

m) uniforme di rappresentanza o cerimonia per dirigenti e personale categoria D;

n) uniforme di gala per dirigenti e personale categoria D;

o) uniforme storica;

p) indumenti ad alta visibilità.

2. Le dotazioni e le modalità di uso del vestiario descritte dalle lettere da b) a p) del comma 1 possono essere oggetto di accordi in sede locale.

Art. 4

Indumenti costituenti l'uniforme (art. 12 l.r. 12/2006)

1. L'uniforme degli appartenenti alle strutture di polizia municipale, degli appartenenti ai corpi di polizia provinciale e le caratteristiche tecniche degli indumenti sono costituite dagli indumenti elencati nell'allegato B al presente regolamento.

Art. 5

Divieto (art. 12 l.r. 12/2006)

1. E' vietato a coloro che esercitano attività di sorveglianza e vigilanza privata ovvero convenzionata con enti pubblici, di utilizzare simboli ed uniformi che siano riconducibili a quelli disciplinati dal presente regolamento per la polizia municipale e la polizia provinciale della Regione.

Art. 6

Segni distintivi del grado e accessori (art. 12 l.r. 12/2006)

1. Sulle uniformi sono apposti i segni distintivi del grado, la placca di riconoscimento e gli accessori indicati all'allegato C al presente regolamento a seconda della categoria di appartenenza dell'operatore.

Art. 7

Omogeneità dell'uniforme (art. 12 l.r. 12/2006)

1. Laddove l'elenco degli indumenti preveda un'alternativa, è assicurata l'omogeneità di quello concretamente utilizzato da tutti gli operatori durante il servizio.

Capo III
Veicoli

Art. 8

Caratteristiche dei veicoli (art. 12 l.r. 12/2006)

1. Il colore di base dei veicoli in dotazione alla polizia municipale ed alla polizia provinciale è il bianco. Le bande sulla carrozzeria sono di colore rosso.

2. I contrassegni, gli accessori dei veicoli e la loro posizione sulla carrozzeria sono descritti nell'allegato D al presente regolamento.

Art. 9

Divieto (art. 12 l.r. 12/2006)

1. E' vietato a chiunque non appartenga alle strutture di polizia municipale e di polizia provinciale della Regione di utilizzare un allestimento dei veicoli riconducibile a quelli disciplinati dal presente regolamento.

Capo IV

Caratteristiche dei presidi difensivi

Art. 10

Presidi difensivi (art. 6 e art. 12 l.r. 12/2006)

1. Gli strumenti di autotutela dei quali possono essere dotati gli operatori di polizia municipale e di polizia provinciale sono:

- a) distanziatore-mazzetta di segnalazione in materiale plastico, gomma o altro materiale sintetico, di peso inferiore a cinquecento grammi;
- b) spray irritante, nelle versioni che non sono classificate come armi proprie dalle competenti autorità;
- c) giubbotto corto antiproiettile;
- d) manette o fascette in uso alle forze di polizia;
- e) casco protettivo, di colore bianco con Pegaso;
- f) gilet con airbag per servizio motomontato.

2. L'assegnazione degli strumenti di cui al comma 1 è oggetto di accordi in sede locale, recepiti nel regolamento locale di cui al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 12/2006.

3. Gli strumenti di cui al comma 1 sono assegnati agli operatori con qualifica di agente od ufficiale di polizia

giudiziaria e che svolgono funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.

4. Le modalità di impiego e di uso degli strumenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono oggetto di specifico addestramento nell'ambito delle attività formative organizzate dalla Scuola interregionale di polizia locale.

Capo V

Tessera di riconoscimento

Art. 11

Caratteristiche della tessera di riconoscimento (art. 12 l.r. 12/2006)

1. Le caratteristiche della tessera di riconoscimento della quale sono dotati gli operatori di polizia municipale e di polizia provinciale sono descritte nell'allegato C al presente regolamento.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Il Vicepresidente
GELLI

Firenze, 2 marzo 2009

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Decisione della Giunta regionale 24 novembre 2008, n. 10 di approvazione dello schema di regolamento;

Parere favorevole con osservazioni della 1^a Commissione consiliare nella seduta del 20 gennaio 2009;

Deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2009, n. 126 di approvazione del Regolamento in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale) relativo ad uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento della polizia comunale e provinciale.

SEGUONO ALLEGATI

ESTRATTO

Allegato B

Uniformi polizia municipale e provinciale Toscana

Uniformi polizia municipale e provinciale Toscana

1 Indicazioni Generali

Normativa .

Tipologie di Uniformi

2 Uniforme Ordinaria (UO)

UO01 Giacca

UO02 - Pantaloni

UO03 - Pantaloni Estivi in Cotone

UO04 - Gonna

UO05 - Camicia Manica Lunga

UO05 - Taschino

UO06 - Camicia Manica Corta

UO06 - Pattina collo maschile

UO06 - Pattina collo femminile .

UO07 - Camicia Manica Lunga Unisex .

UO08 - Giaccone Impermeabile Unisex

UO09 - Impermeabile Lungo (alternativo al giaccone UO07)

UO11 - Impermeabile Estivo 3/4 Unisex

UO10 - Pantaloni Impermeabili

UO12 - Mantella Impermeabile

UO13 - Gilet Unisex

UO14 - Maglione Unisex Scollo V .

UO15 - Maglione Unisex Collo Lupetto ..

UO16 - Maglione Unisex Collo Lupetto in Pile .

UO17 - Berretto Maschile

UO18 - Copricapo Femminile .

UO19 - Cravatta .

UO20 - Fermacravatta

UO21 - Guanti

UO22 - Cintura Unisex

UO23 - Cinturone Unisex

UO24 - Buffetterie

UO25 - Borsello .

UO26 - Portadocumenti

UO27 - Zaino

UO28 - Calze Maschili

UO29 - Calze Femminili

U0 - Calzature

UO30 - Scarpe Unisex

UO31 - Scarpe Femminili .

- UO32 - Stivaletti Unisex
- UO33 - Stivali Unisex
- UO34 - Scarpe Trekking .
- UO35 - Stivale a coscia

3 Servizio Automontato (AM)

- AM01 - Pantaloni Elasticizzati
- AM02 - Giaccone Impermeabile Unisex
- AM03 - Polo
- AM04 - Maglione Collo Alto Unisex
- AM05 - Maglione Collo Alto Unisex in Pile .
- AM06 - Giubbotto Estivo
- AM07 - Stivali .

4 Servizio Motomontato (MM)

- MM01 - Pantaloni Elasticizzati
- MM02 - Giaccone Impermeabile Unisex
- MM03 - Polo
- MM04 - Maglione Collo Alto Unisex
- MM05 - Maglione Collo Alto Unisex in Pile
- MM06 - Giubbotto Estivo .
- MM07 - Stivali
- MM08 - Casco .
- MM09 - Berretto tipo "baseball"
- MM10 - Guanti da Motociclista
- MM11 - Occhiali da Sole

5 Servizio a Cavallo (SC)

- SC01 - Giaccone
- SC02 - Mantella
- SC03 - Polo .
- SC04 - Pantaloni alla Cavallerizza
- SC05 - Stivali alla Cavallerizza
- SC06 - Giubbotto Estivo
- SC07 - Casco Tecnico da Equitazione
- SC08 - Guanti Corti .
- SC09 - Sella e Finimenti
- SC10 - Gualdrappa

6 Servizio in Bicicletta (SB)

- SB01 - Pantaloni Elasticizzati .
- SB02 - Pantaloni Estivi Corti .

Uniformi polizia municipale e provinciale Toscana

- SB03 - Polo
- SB04 - Maglione Collo Alto Unisex
- SB05 - Maglione Collo Alto Unisex in Pile
- SB06 - Giubbotto Estivo
- SB07 - Calzatura Tecnica ,
- SB08 - Casco Protettivo
- SB09 - Berretto tipo "baseball" ,
- SB10 - Guanti da Ciclista ,
- SB11 - Occhiali da Sole
- SB12 - Calza Lunga Unisex
- SB13 - Giacca Antipioggia

7 Servizio su Demanio Marittimo (DM)

- DM01 - Pantaloni Bermuda ,
- DM02 - Scarpa Tecnica
- DM03 - Polo
- DM04 - Berretto tipo "baseball" Estivo
- DM05 - Calza Lunga Unisex Estiva

8 Servizio su Natante (SN)

- SN01 - Pantaloni da Pioggia ,
- SN02 - Scarpe Basse da Barca
- SN03 - Giubbotto Antivento
- SN04 - Cerata Gialla
- SN05 - Berretto tipo "baseball" Estivo

9 Servizio Montano (SM)

- SM01 - Giacca a Vento
- SM02 - Berretto tipo "Norvegese"
- SM03 - "Zuccotto"
- SM04 - Guanti Termici ,
- SM05 - Scarpe Trekking
- SM06 - Calze Invernali per Scarpe da Trekking
- SM07 - Calzamaglia
- SM08 - Ghetta
- SM09 - Maglietta Termica

10 Completo Operativo (CO)

- CO01 - Giacca ,
- CO02 - Pantaloni
- CO03 - Polo

- CO04 - Maglione Collo Alto Unisex
- CO05 - Maglione Collo Alto Unisex in Pile
- CO06 - Maglietta Manica Corta
- CO07 - Fazzoletto da Collo
- CO08 - Berretto tipo Basco
- CO09 - Guanti
- CO10 - Scarponi Anfibi .
- CO11 - Calze
- CO12 - Calzamaglia
- CO13 - Maglietta Termica
- CO14 - Giubbotto Termico

11 Servizio Rappresentanza (RA)

- RA01 - Cappotto
- RA02 - Casco Unisex (Polizia Municipale)
- RA03 - Cordelline Argento .
- RA04 - Guanti Bianchi

12 Servizio Rappresentanza Dirigenti e Categoria D (RD)

- RD01 - Cappotto
- RD02 - Soprabito Unisex
- RD03 - Fascia Azzurra
- RD04 - Cordelline Azzurre
- RD05 - Guanti Neri .

13 Uniforme di Gala Dirigenti e Categoria D (GD)

- GD01 - Giacca
- GD02 - Pantaloni
- GD03 - Gonna
- GD04 - Camicia
- GD05 - Cravatta
- GD06 - Berretto Maschile
- GD07 - Copricapo Femminile
- GD08 - Mantella .

14 Uniforme Storica (US)

15 Alta Visibilità (AV)

- AV01 - Gilet Giallo Fluorescente
- AV02 - Foderina per Copricapo Gialla Fluorescente
- AV03 - Impermeabile Lungo Giallo Fluorescente

--

 Uniformi polizia municipale e provinciale Toscana

AV04 - Manicotto

16 Tessuti

- T01 - Lana pettinata cordellino
- T02 - Fresco Lana
- T03 - "Fil à Fil"
- T04 - Oxford
- T05 - Castorino
- T06 - Tessuto Impermeabile e Traspirante
- T07 - Tessuto Elasticizzato Invernale
- T08 - Tessuto Elasticizzato Estivo
- T09 - Polo
- T10 - T Shirt
- T11 - Pile
- T12 - Cotone Rip Stop
- T13 - Fodera Pesante
- T14 - Fodera Leggera
- T15 - Tessuto Protettivo Moto
- T16 - Tessuto Completo Operativo
- T17 - Tessuto Impermeabile
- T18 - Tessuto a Maglia Indumenti Termici
- T19 - Tessuto Antivento per Giubbotto Termico

17 Colori

- C01 - Rosso
- C02 - Argento
- C03 - Azzurro Fascia
- C04 - Verde Militare
- C05 - Giallo
- C06 - Blu notte
- C07 - Celeste
- C08 - Grigio
- C09 - Grigio chiaro
- C10 - Nero

18 Bottoni**Bottoni metallici**

- ME32 - Bottone Metallico 20 mm
- ME24 - Bottone Metallico 15 mm

Bottoni Sintetici

- PL2401 - Bottone 15 mm - 4 fori
- PL1601 - Bottone 10 mm - 4 fori
- BP01 - Bottone a pressione

1 Indicazioni Generali

I figurini riportati nel presente documento forniscono solo un'immagine di massima degli indumenti mentre i disegni tecnici, oltre a fornire indicazioni sulla foggia, sono proporzionati e danno indicazioni utili per lo sviluppo delle dimensioni dei capi.

Le misure esplicitamente indicate si riferiscono, per i modelli maschili, alla taglia 50 e, per quelli femminili, alla taglia 44; nello sviluppo delle taglie, tali misure devono essere debitamente proporzionate.

I filati utilizzati per le cuciture devono avere colore in tono con il tessuto del capo.

I bottoni devono essere solidamente attaccati ed i fili di cucitura fermati.

I capi che lo prevedono utilizzano il logotipo ed il simbolo della polizia municipale e provinciale.

I disegni tecnici che riportano il logotipo, devono essere correttamente interpretati in relazione al fatto che il capo di vestiario sia destinato alla polizia municipale o alla polizia provinciale; il logotipo rappresentato indica solo la posizione sul capo.

Se il capo prevede le spalline esse devono avere le proporzioni prestabilite.

Se il capo prevede gli alamari, il colletto deve avere proporzioni tali da consentirne la corretta applicazione.

Tutti i capi in dotazione devono prevedere che la fondina possa essere portata esternamente all'uniforme e, pertanto, essi saranno confezionati in modo tale da permettere l'ancoraggio dell'arma alla cintura interna UO020.

Tutti i prodotti devono essere etichettati riportando, in modo chiaro ed indelebile:

- nominativo della ditta fornitrice
- composizione fibrosa secondo decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194 (Attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alla denominazione del settore tessile)
- indicazione di manutenzione secondo ISO 3758
- taglia o misura

I capi che sono soggetti a particolari disposizioni legislative devono essere etichettati in modo tale da evidenziare la rispondenza dei requisiti di legge.

Tutti i prodotti devono essere adeguatamente inscatolati ed etichettati in modo tale da favorire la logistica di immagazzinamento e distribuzione.

Nella sezione Tessuti sono riportate le caratteristiche tecniche di fodere che possono essere impiegate per la realizzazione di alcune tipologie di capi quali ad esempio giacche, cappotti ecc.

Normativa

Normativa richiamata nel presente documento:

decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo codice della strada)

decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada)

UNI EN 340 - Indumenti di protezione - Requisiti Generali

UNI EN 342 - Indumenti di protezione - Completi e capi di abbigliamento per la protezione contro il freddo

UNI EN 343 - Indumenti di protezione - Protezione contro le intemperie

UNI EN 388 - Guanti di protezione contro rischi meccanici
UNI EN 407 - Guanti di protezione contro rischi termici
UNI EN 420 - Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova
UNI EN 471 - Indumenti di segnalazione alta visibilità
UNI EN 511 - Guanti di protezione contro il freddo
UNI EN 344 - Requisiti e metodi di prova per calzature di protezione da lavoro per uso professionale
UNI EN 1078 - Caschi per ciclisti e per utilizzatori di tavole a rotelle (skateboards) e pattini a rotelle
UNI EN 1384 - Elmetti per attività equestri
UNI EN 1621 - Indumenti di protezione contro l'impatto meccanico per motociclisti
UNI EN ISO 20347 - Dispositivi di protezione individuale - Calzature da lavoro

Tipologie di Uniformi

Le uniformi della polizia municipale e della polizia provinciale sono suddivise nelle seguenti sezioni:

UO - Uniforme Ordinaria
AM - Servizio Automontato
MM - Servizio Motomontato
SC - Servizio a Cavallo
SB - Servizio in Bicicletta
DM - Servizio su Demanio Marittimo
SN - Servizio su Natante
SM - Servizio Montano
CO - Completo Operativo
RA - Servizio Rappresentanza
RD - Servizio Rappresentanza Dirigenti e Categoria D
GD - Uniforme di Gala Dirigenti e Categoria D
US - Uniforme Storica
AV - Alta Visibilità

Allegato C

Segni identificativi del grado ed accessori sull'uniforme


Sezione prima.

Segni identificativi del grado

1) Spalline

Le spalline sono realizzate nel medesimo tessuto e colore dei capi di vestiario in cui sono previste. Hanno la forma di trapezio isoscele avente un triangolo isoscele montato sulla base minore. La figura ha le dimensioni, gli spazi e le misure proprie di seguito indicate: altezza corpo trapezoidale cm. 10, altezza massima complessiva al vertice del triangolo isoscele cm 12; base maggiore cm. 5, base minore cm. 4,5.

Sulla giacca e sul cappotto sono perimetrate da un nastrino di colore rosso di cm. 0,2. Al loro interno sono applicati i distintivi di grado.



2) Guaine (controspalline)

Da utilizzarsi unicamente con camicia, impermeabile, giaccone e giubbotti impermeabili.

Sono realizzate in materiale impermeabile di spessore e rigidità tali da non permettere facile piegatura, di colore blu notte per la polizia municipale e grigio per la polizia provinciale. La forma è quella di un trapezio isoscele di cm. 5,8 (base maggiore), cm. 5 (base minore), cm. 9 (altezza). Sono perimetrate da un nastrino di colore rosso di cm. 0,2.

3) *Supporto in velcro.*

Dimensioni diversificate a seconda della categoria di appartenenza del personale C, D e dirigenti.

4) *Segni distintivi del grado*

I colori adottati sono: blu (pantone 282), argento (pantone 877), rosso (pantone 485), verde (pantone smeraldo 3425).


4.1) *Categoria C*

Il distintivo del grado è composto:

- a) da un supporto realizzato in lega metallica leggera, fermato ai capi dell'uniforme da idonei agganci a vite che permettano la facile e sicura penetrazione nel tessuto e che, per numero e tipologia, impediscano la rotazione;
- b) dai simboli del grado.

Il supporto, all'interno del quale sono iscritti i simboli del grado, ha la forma di trapezio isoscele avente le dimensioni, spazi e misure proprie di seguito indicate:

altezza cm. 6, base maggiore cm. 4, base minore cm. 3,7; la bordatura perimetrale è di cm. 0,2. Si orienta con la base minore verso il colletto del capo di vestiario. La bordatura e tutti i simboli sono in rilievo per cm. 0,15.



Sono previsti 4 livelli di differenziazione identificati dai simboli del grado costituiti da una o più barrette a forma di V aperta di colore rosso il cui vertice è orientato verso la base maggiore. Vengono assegnati sulla base dell'anzianità di servizio nella maniera seguente:







- ❖ **agente** (fino a tre anni di servizio): nessuna barretta;
- ❖ **agente scelto** (da 4 a 10 anni di servizio): 1 barretta;
- ❖ **assistente** (da 11 a 15 anni di servizio): 2 barrette;
- ❖ **assistente scelto** (oltre i 15 anni di servizio): 3 barrette.

La distanza della barretta dalla base maggiore è di cm. 1,1

Soggoli (soggolo: altezza cm. 1,8; barretta: altezza cm. 2).

Per tutti i livelli di differenziazione: di colore nero, lucido, piatto.

SIMBOLI E DIMENSIONI




4.2) Categoria D

I distintivi del grado sono formati e composti direttamente sulla spallina del capo di vestiario. Il complesso dovrà avere un rilievo massimo di cm. 0,3 e realizzato in modo tale da impedire eventuali rotazioni. I simboli impiegati sono le stelle e la torre, di colore argento, in uso presso la polizia di stato.

Sono introdotti 3 livelli di differenziazione così distinti:

- ❖ **sovrintendente** (specialista di vigilanza): 1 stella;
- ❖ **ispettore** (D1 iniziale): 3 stelle;
- ❖ **commissario** (D3 iniziale): 1 torre ed 1 stella.



Si adotta, inoltre, un simbolo distintivo dell'anzianità di servizio nel grado. Questa viene evidenziata con un nastro a fondo argentato su supporto metallico di cm. 1,5x3, munito di spilla. Il nastro viene indossato, in posizione centrale, immediatamente al di sopra del taschino sinistro della giacca. La progressione nei simboli è la seguente,

tenendo conto che il contrassegno si appone al compimento di ogni quinquennio nel grado:

- ❖ **nastro "vuoto"**: da 5 a 10 anni;
- ❖ **nastro con 1 banda verticale rossa in posizione centrale**: da 11 a 15 anni;
- ❖ **nastro con 2 bande verticali rosse equidistanti dai bordi**: da 16 a 20 anni;
- ❖ **nastro con 3 bande verticali rosse equidistanti dai bordi e tra loro**: oltre 20 anni.



Per quanto riguarda le **posizioni organizzative**, si adotta una placca di colore argento di cm. 2x4,5 tipo alamari versione ridotta, montata in orizzontale. La placca viene indossata, in posizione centrale, immediatamente al di sopra del taschino sinistro della giacca, ovvero immediatamente a sinistra del simbolo distintivo dell'anzianità di servizio. Nella parte centrale, costituita da un rettangolo di cm. 2x1,5, è inserito in campo rosso ed in rilievo il simbolo della polizia municipale e provinciale toscana. Ai due lati del simbolo sono inserite tre barrette orizzontali lavorate tipo treccia in colore argento ed in rilievo.




Soggoli (soggolo: altezza cm. 1,8; barretta: altezza cm. 2).

Sovrintendente: di colore argento, piatto, con linea leggermente in rilievo dello stesso colore (altezza: cm. 0,4). Le barrette laterali, dello stesso colore e materiale, corrispondono al numero delle stelle.

Ispettore: di colore argento, piatto, con linea leggermente in rilievo al centro dello stesso colore (altezza cm. 0,4). Le barrette laterali, dello stesso colore e materiale, corrispondono al numero delle stelle.

Commissario: doppio cordoncino colore argento. Le barrette laterali, dello stesso colore e materiale, corrispondono al numero delle stelle.




4.3) Dirigenti

I distintivi di grado sono formati e composti direttamente sulla spallina del capo di vestiario. Il complesso dovrà avere un rilievo massimo di cm. 0,3 e realizzato in modo tale da impedire eventuali rotazioni. Le stelle e la torre, di colore argento, sono quelle in uso presso la polizia di stato.

Sono previsti due livelli di differenziazione.

- ❖ **dirigente di comune non capoluogo di provincia:** 1 torre e 2 stelle;
- ❖ **dirigente di comune capoluogo di provincia:** 1 torre e 3 stelle;
- ❖ **dirigente della polizia provinciale:** 1 torre e tre stelle.



Si adotta, inoltre, un simbolo distintivo dell'anzianità di servizio nel grado. Questa viene evidenziata con un nastro a fondo argentato su supporto metallico di cm. 1,5x3, munito di spilla. Il nastro viene indossato, in posizione centrale, immediatamente al di sopra del taschino sinistro della giacca. La progressione nei simboli è la seguente,


tenendo conto che il contrassegno si appone al compimento di ogni quinquennio nel grado:

- ❖ **nastro "vuoto"**: da 5 a 10 anni;
- ❖ **nastro con 1 banda verticale rossa in posizione centrale**: da 11 a 15 anni;
- ❖ **nastro con 2 bande verticali rosse equidistanti dai bordi**: da 16 a 20 anni;
- ❖ **nastro con 3 bande verticali rosse equidistanti dai bordi e tra loro**: oltre 20 anni.



Soggolo (soggolo: altezza cm. 1,8; barretta: altezza cm. 2).


Doppio cordoncino colore argento. Le barrette laterali, dello stesso colore e materiale corrispondono al numero delle stelle.



4.4) Funzioni di comando.

In ogni caso, la funzione di comando del corpo è evidenziata da una bordatura perimetrale di colore rosso per quanto riguarda il simbolo del grado (stelle). Le barrette laterali del soggolo sono perimetrate da una linea di colore rosso larga cm. 0,2

La funzione di comando nella struttura non costituita in corpo, viene individuata attraverso un nastro ricurvo a fondo rosso bordato di argento da applicarsi in alto sulla manica sinistra della divisa riportante la dicitura "COMANDANTE DI STRUTTURA" in caratteri argentati.



Sezione seconda.

Onorificenze per merito speciale

Le singole amministrazioni possono determinare la foggia della medaglia assegnata a seguito di comportamenti e/o azioni che, per le modalità di svolgimento, abbiano travalicato l'ordinario compimento dei doveri del proprio ufficio da parte degli operatori. La decorazione per il merito speciale conseguita con riferimento al comportamento indicato, ha dimensioni massime di cm. 1,5x3. È costituita da un nastro a fondo rosso su supporto metallico, contenente due bande verticali di colore blu di cm. 0,7 di larghezza distanti dai bordi cm. 0,3. Nella banda centrale è inserita una stella d'argento a sette punte. La decorazione viene indossata, in posizione centrale, immediatamente al di sopra del taschino sinistro della giacca, ovvero immediatamente a sinistra del simbolo distintivo dell'anzianità di servizio, ovvero immediatamente a sinistra della eventuale placca identificativa della posizione organizzativa.




Sezione terza.

Alzavari


Per personale di categoria C e D non comandante di corpo o di struttura: accessori in lega metallica leggera aventi le seguenti dimensioni e forme:

1) **versione normale:** rettangolo di cm. 6,5x2,5. Nella parte inferiore, costituita da un rettangolo di cm. 2,2x2,5, è inserito in campo rosso ed in rilievo il simbolo della polizia municipale e provinciale toscana da indossare rivolto verso l'interno. Nella parte superiore, costituita da un rettangolo di altezza di cm 4,3x2,5, sono inserite tre barrette verticali lavorate tipo treccia in colore argento ed in rilievo.




2) **versione ridotta:** rettangolo di cm. 4,5x2,0 di larghezza. Nella parte inferiore, costituita da un rettangolo di cm. 1,5x2,0 di larghezza, è inserito in campo rosso ed in rilievo il simbolo della polizia municipale e provinciale toscana da indossare rivolto verso l'interno. Nella parte superiore, costituita da un rettangolo di cm 3,0x2,0, sono inserite tre barrette verticali lavorate tipo treccia in colore argento ed in rilievo.

Nella versione normale sono indossati sul cappotto e sulla giacca. Nella versione ridotta sulle camicie.



Per i dirigenti, i comandanti di corpo o di struttura, alamari di stoffa ricamata da indossare sulla giacca secondo la figura e le dimensioni indicate.

Nella parte inferiore su fondo di colore rosso, è ricamato il simbolo della polizia municipale e provinciale. Nella parte superiore, sono ricamate su fondo colore argento, tre barre verticali lavorate tipo treccia in colore argento e in rilievo.



Sezione quarta.**Placca di riconoscimento**

La placca di riconoscimento costituisce il simbolo del comune o della provincia di appartenenza degli operatori di polizia municipale e provinciale. È realizzata in lega metallica leggera argento satinato ed ha dimensioni massime di cm. 5 x 5, in monocolor.

La forma viene determinata dalle singole amministrazioni. Il simbolo rappresentato è quello dello stemma dell'ente locale di appartenenza.

La placca riporta, in grassetto di misura non inferiore a cm. 0,5, il numero di matricola dell'addetto.

Sezione quinta.**Tessera di riconoscimento**

Consiste nel documento in dotazione a tutti gli appartenenti alle strutture della polizia municipale e provinciale della Regione Toscana, rilasciato dal comandante del corpo o dal responsabile della struttura di appartenenza.

La tessera è plastificata ed ha le dimensioni della carta di credito (formato internazionale) con la possibilità di inserire la banda magnetica per le funzioni di badge, nella parte anteriore in basso, ed il chip, nella parte anteriore a destra.

Su di un lato, in campo bianco, sono riportati:

- a) il logotipo della polizia municipale e della polizia provinciale, in colore rosso, di altezza cm 0,4, distante dal bordo cm 0,4. Le lettere sono del colore del campo;
- b) una prima linea di cm. 0,1, in colore rosso (pantone 485), distante cm. 0,2 dal logotipo;
- c) il simbolo della polizia municipale e provinciale toscana;
- d) lo stemma stilizzato del comune o della provincia di appartenenza in colore rosso (pantone 485) delle medesime dimensioni;
- e) ambedue i suddetti simboli sono in posizione mediana rispetto alla prima ed alla seconda linea;
- f) Il nome del comune o della provincia di appartenenza, in caratteri di colore nero aventi dimensioni proporzionate, si colloca in posizione mediana tra la prima linea rossa ed il limite superiore dei simboli;
- g) banda magnetica con funzioni di badge;
- h) seconda linea in colore rosso di cm. 0,1.

Sull'altro lato sono riportati:

- a) il logotipo della polizia municipale e della polizia provinciale, in colore rosso (pantone 485), di altezza cm 0,4, distante dal bordo cm 0,4. Le lettere sono del colore del campo;
- b) Sotto il logotipo, distante cm. 0,2, sono riportati a sinistra, la foto in un quadrato di cm 3,5x3,5. Sono stampati, inoltre, nome e cognome, il numero di matricola e la qualifica del titolare;
- c) In fondo a sinistra la matricola delle armi in dotazione, il numero e la data del provvedimento di assegnazione della qualifica che abilita al porto delle stesse. I rimanenti due spazi sono riservati per la firma del titolare e di chi l'ha rilasciata.



POLIZIA MUNICIPALE		
	NOME _____	
	COGNOME _____	
	N. MATR. _____	
	QUALIFICA _____	
MATR. ARMA _____	IL TITOLARE	IL COMANDANTE
MATR. AFMA _____		
PROV. N. _____ DEL _____		